



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio degli Impianti di Telecomunicazione per Telefonia Mobile

(Art. 8, comma 6, legge quadro n. 36/2001)

Ferrara, 8 ottobre 2013

SOMMARIO

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Campo di applicazione

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Obiettivi e finalità

Capo II – Nuovi impianti

Articolo 4 – Criteri di compatibilità paesaggistica e urbanistica

Articolo 5 – Criteri paesaggistici e urbanistici specifici per il Centro Storico

Articolo 6 – Criteri paesaggistici e urbanistici specifici per le altre aree urbanizzate

Articolo 7 - Criteri paesaggistici e urbanistici specifici per aree da urbanizzare o riqualificare

Articolo 8 - Criteri paesaggistici e urbanistici specifici per aree extraurbane

Articolo 9 – Norme tecniche ambientali e sanitarie

Articolo 10 – Caratteri tipologici

Articolo 12 – Il *programma annuale*

Articolo 13 – Verifiche sugli impianti

Capo III – Impianti esistenti

Articolo 14 – Gli interventi di modifica

Articolo 15 – Dismissione o cessazione di impianti

Capo IV – Comunicazione e partecipazione

Articolo 16 – Informazione e formazione

Articolo 17 – Intese ed accordi

Capo V – Disposizioni diverse e transitorie

Articolo 18 – Sanzioni

Articolo 19 – Spese istruttorie

Articolo 20 – Norme di rinvio ad altri provvedimenti

Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Campo di applicazione

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 22 febbraio 2001 n. 36 "*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*", disciplina, nel rispetto delle disposizioni e norme sovraordinate, il regime autorizzatorio degli impianti di telefonia mobile di cui al capo III° della L.R. 31/10/2000, n. 30 e successive modifiche e integrazioni, in attuazione degli articoli da 8 a 12 della legge regionale medesima e dell'art.87bis del D.Lgs n.259/2003, e nell'esercizio dell'autonomia assegnata all'Ente Locale dal vigente quadro ordinamentale e dallo Statuto comunale.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

a) ***Impianto di teleradiocomunicazione per la telefonia mobile (impianto)***

E' la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, costituito da antenne e relativi collegamenti in ponte radio, dai relativi apparati tecnologici e loro strutture di contenimento (shelter), dalle strutture di sostegno necessari al funzionamento degli stessi, dai collegamenti in cavo tra loro. La stazione radio di terra può essere del tipo stazione radio base (SRB) o microcellulare che si caratterizza per le basse emissioni. Ogni impianto è configurato con un determinato sistema trasmissivo secondo le tecniche autorizzate dall'autorità competente.

Gli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile possono essere fissi o mobili. Gli impianti mobili sono quelli definiti dall'art. 12, comma 1, della L.R. n. 30/2000, installati temporaneamente per determinate esigenze.

b) ***Sito***

E' il luogo fisico dove sono collocati gli impianti.

c) *Sito puntuale di localizzazione di un impianto*

Specifica ubicazione di un *Impianto di teleradiocomunicazione per la telefonia mobile*, identificata mediante estremi catastali, via e numero civico e coordinate geografiche nella cartografia tecnica in uso presso il Comune di Ferrara.

d) *Cositing*

E' il sito nel quale i gestori di rete condividono lo stesso sostegno e/o supporto di installazione per più impianti.

e) *Gestore di rete (gestore)*

E' il titolare della licenza/concessione ministeriale per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni che ha perciò titolo a richiedere le autorizzazioni per l'installazione degli impianti di telefonia mobile, limitatamente alla tecnica autorizzata dalla medesima autorità competente.

f) *Nuovo impianto*

Installazione che richiede la realizzazione di una nuova struttura.

Qualsiasi intervento che comporti anche opere di natura edilizia, quali innalzamento di nuove strutture, non è classificabile come riconfigurazione e deve essere inteso come nuovo impianto e sottostare, pertanto, alle relative procedure.

Non si intende come nuovo impianto l'installazione in cositing, né la riconfigurazione di un impianto esistente che non comporti incremento di potenza.

g) *Impianto esistente*

E' l'*impianto di teleradiocomunicazione per la telefonia mobile* già autorizzato, anche se non ancora realizzato.

h) *Modifica di impianto esistente*

Qualsiasi variazione dell'impianto esistente rispetto a quanto autorizzato, ivi compresa la riconfigurazione e l'effettuazione di interventi che modificano l'impatto visivo e il campo elettromagnetico ed elettrico.

i) *Riconfigurazione di impianto esistente*

Qualunque modifica delle caratteristiche radioelettriche dell'*impianto*

j) Bonifica di un impianto esistente

Per interventi di bonifica di impianti esistenti si intendono le operazioni effettuate sugli impianti stessi o loro parti, ivi compresa la delocalizzazione, in grado di consentire:

- A. il recupero dei valori limite o di qualità indicati dall'Art. 3 del DPCM 8.7.2003, riferiti ai livelli di esposizione all'inquinamento elettromagnetico, a carico di uno o più ricettori esposti nelle condizioni corrispondenti allo stato di fatto, in conformità alle prescrizioni del vigente quadro normativo, ove superati;
- B. la compatibilità dell'inserimento paesaggistico dell'impianto attraverso interventi ed opere in grado di ridurre i fattori di impatto sul paesaggio visuale, sia a carico dell'ambiente urbano sia dell'ambiente extraurbano;
- C. la riduzione dei vincoli e dei condizionamenti - intesi come gradi di libertà delle direttrici di sviluppo urbanistico edilizio - sull'assetto del territorio e per la salvaguardia del diritto del cittadino ad edificare o a sopraelevare il proprio immobile.

k) Catasto degli impianti esistenti

L'insieme dell'archivio relativo al censimento degli impianti fissi di telefonia mobile autorizzati, installati e in esercizio nel territorio comunale. Il Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile è istituito presso l'ARPA secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 30/2000.

l) Edifici di valore storico architettonico e monumentale

Si intendono gli edifici assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

m) Edifici classificati di interesse storico architettonico o di pregio storico - culturale e testimoniale

Si tratta degli edifici soggetti alle categorie di restauro scientifico e di risanamento conservativo

n) Ricettori sensibili

Sono da considerarsi ricettori sensibili gli edifici e le loro aree pertinenziali destinati a strutture sanitarie ed assistenziali con

degenza e gli edifici e le loro aree pertinenziali destinati ad attrezzature scolastiche.

o) Zone in prossimità - o adiacenza - di ricettori sensibili

In corrispondenza dei ricettori sensibili come definiti ai punti 0 e 0 della precedente lettera 0, per zona in prossimità – o adiacenza – a detti ricettori si intende una fascia territoriale esterna all'area destinata agli edifici e alle loro aree pertinenziali tale da richiedere una particolare attenzione nella localizzazione, orientamento e potenza dell'impianto per la minimizzazione dell'esposizione.

Articolo 3 – Obiettivi e finalità

L'azione amministrativa del Comune di Ferrara, sulla materia oggetto del presente Regolamento, persegue gli obiettivi generali seguenti:

- a) minimizzazione dell'esposizione all'inquinamento elettromagnetico connesso alle installazioni per la telefonia mobile, con particolare riferimento ai *ricettori sensibili*, fermi restando i valori limite di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, considerati come valori di immissione, previsti dalla vigente legislazione di settore e le norme e prescrizioni di cui ai provvedimenti di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera a) della L. 22 febbraio 2001 n. 36, nel rispetto delle esigenze di *copertura del servizio*;
- b) perseguimento del principio di cautela, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2 del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea, mediante il razionale inserimento degli impianti nel territorio dal punto di vista urbanistico, ambientale, sanitario, l'uso delle tecniche più avanzate disponibili per tutti i nuovi impianti, per le modifiche o riconfigurazione, per le bonifiche nonché la programmazione di eventuali interventi di risanamento e rilocalizzazione a norma di legge, ferme restando le esigenze di *copertura del servizio* di telefonia mobile derivante dagli obblighi di concessione/licenza ministeriale;
- c) minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti, con particolare riferimento alla tutela degli *edifici ed aree di valore storico architettonico e monumentale*;
- d) coordinamento delle previsioni edificatorie dei vigenti strumenti urbanistici con le esigenze di *copertura del servizio* di telefonia mobile;
- e) equità e imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui devono essere garantite pari opportunità per l'esercizio

delle concessioni/licenze ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati;

- f) monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche degli impianti, con le modalità stabilite di concerto con ARPA, per garantire il costante rispetto dei valori di emissione previsti dalla normativa vigente.
- g) Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il presente Regolamento stabilisce criteri urbanistici e progettuali per quanto riguarda la localizzazione e la conformazione degli impianti in relazione agli obiettivi di tutela del paesaggio urbano ed extraurbano.
- h) La valutazione di eventuali disponibilità di siti comunali e/o di altre pubbliche amministrazioni per la realizzazione delle installazioni, privilegiando soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione. Anche in questi casi occorrerà rispettare quanto previsto dal presente regolamento in materia di inserimento urbanistico-architettonico al *Capo II – Nuovi impianti*. Inoltre, qualora all'interno dell'*area circoscritta* presentata nel *programma annuale* vi siano proprietà comunali, il *gestore* si impegna a valutarne la fattibilità ai fini realizzativi.

Capo II – Nuovi impianti

Articolo 4– Criteri di compatibilità paesaggistica e urbanistica

1. I principi generali stabiliti nei precedenti articoli, valgono per tutte le parti del territorio comunale. I criteri e le modalità di minimizzazione dell'impatto sul paesaggio tengono conto, in particolare, delle specificità dei seguenti contesti, come da normativa di *Piano Strutturale Comunale e Regolamento Urbanistico ed Edilizio*:

- a) Centro Storico;
- b) Altre aree urbanizzate;
- c) Aree da urbanizzare o riqualificare;
- d) Aree extra urbane.

2. Possono costituire oggetto di specifiche prescrizioni a tutela dall'impatto visivo le caratteristiche di tutti gli elementi strutturali (supporti, corpi emittenti, shelters, e relativi materiali) ed accessori (recinzioni, colori, verde di mitigazione, etc.) costituenti l'installazione, anche considerate le esigenze del gestore in relazione alle tecniche disponibili.

3. La valutazione di compatibilità urbanistica è formulata con specifico riferimento ai vincoli e destinazioni d'uso del territorio previsti dagli strumenti urbanistici vigenti tenendo conto in particolare:

- a) delle destinazioni previste per le diverse parti del territorio;
- b) del livello di attuazione delle previsioni pianificatorie;
- c) delle previsioni di trasformazione delle diverse parti del territorio previste dal vigente strumento urbanistico.

4. Al fine di perseguire un migliore inserimento territoriale ed ambientale degli impianti, sono da privilegiare impianti in *co-siting*, in zone artigianali, industriali, a parcheggio o adibite ad infrastrutture tecnologiche.

Articolo 5 – Criteri paesaggistici e urbanistici specifici per il Centro Storico

1. Il Centro Storico della Città di Ferrara, costituisce oggetto di particolare tutela e salvaguardia in considerazione delle relative caratteristiche storiche, architettoniche ed urbanistiche che ne hanno determinato l'inserimento nella lista del patrimonio mondiale UNESCO.

2. In tale ambito si applicano i seguenti criteri:

a) la realizzazione di nuove installazioni deve garantire il minimo impatto visivo. In particolare dovrà essere perseguita la minimizzazione degli effetti rispetto al piano stradale ed ai punti di vista urbani. Anche in questo caso sarà sempre preferito il *co-siting* e/o il coordinamento tra le installazioni di più gestori sulla copertura di uno stesso edificio, tenendo conto dell'incremento di campo in rapporto alla densità abitativa ed ai siti sensibili;

b) l'installazione su immobili vincolati dal "Codice dei Beni Culturali" è soggetta al parere preventivo della competente Soprintendenza. L'installazione su edifici soggetti alle categorie di restauro scientifico è di norma vietata. L'installazione in detti edifici potrà essere autorizzata nell'ambito di un accordo tra Amministrazione e gestore. Tale accordo potrà prevedere, oltre a quanto stabilito nel presente comma, ulteriori limitazioni agli impatti sia visivi e comunque ogni accorgimento ritenuto utile a contemperare l'esigenza della copertura del servizio sul territorio con la necessità di limitarne al massimo l'impatto complessivo sulla porzione di collettività direttamente interessata all'installazione degli impianti;

c) l'installazione su edifici soggetti alla categoria di risanamento conservativo, è sempre subordinata al parere favorevole della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio;

d) in via prioritaria, non è consentito l'inserimento di pali di supporto in aree cortilive di pertinenza di fabbricati.

Articolo 6– Criteri paesaggistici e urbanistici specifici per le altre aree urbanizzate

Per le altre aree urbanizzate si applicano i criteri seguenti:

a) per le aree a prevalente destinazione residenziale, gli impianti, devono uniformarsi ai seguenti criteri, fermo restando l'obbligo di utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative a trascurabile o ridotto impatto visivo:

A. Se previste su edifici esistenti: le antenne e i relativi supporti per forma e dimensioni devono minimizzare ogni interferenza visiva con altri elementi caratteristici del paesaggio urbano (campanili, piazze, alberature vincolate, edifici o complessi di edifici che presentano caratteristiche architettoniche di pregio e con edifici assoggettati a vincolo conservativo);

B. Se previste su pali o tralicci appositamente realizzati: sono da adottarsi, in via prioritaria, installazioni in area di proprietà pubblica, quali rotonde, aree cimiteriali, torri faro di impianti sportivi, parcheggi ecc., i cui progetti dovranno essere redatti in funzione dello specifico contesto urbanistico, in genere caratterizzandosi come complemento d'arredo urbano;

b) Per i tessuti a prevalente destinazione produttiva polifunzionale e artigianale-industriale, perseguire le seguenti soluzioni:

A. inserimento in zone per la viabilità, parcheggi, zone per attrezzature tecnologiche ecc. secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento;

B. progettazione degli impianti emittenti su strutture già esistenti (pali per l'illuminazione, sostegni per insegne, torri faro, serbatoi, ecc.);

C. sono, altresì, ammesse installazioni su coperture di edifici privati o pubblici, a destinazione preferibilmente direzionale e terziaria.

Articolo 7- Criteri paesaggistici e urbanistici specifici per aree da urbanizzare o riqualificare

1. Le aree da urbanizzare o riqualificare sono tutte le aree urbane interessate da interventi di trasformazione urbanistica

2. Le aree da urbanizzare o riqualificare sono soggette prevalentemente a pianificazione attuativa, di iniziativa privata e pubblica: pertanto l'eventuale collocazione di nuove installazioni, a carattere permanente, all'interno delle suddette aree o in aree limitrofe sarà valutata tenendo presente le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;

3. Per le aree di cui al presente articolo si applicano comunque i criteri definiti all'articolo 6.

Articolo 8- Criteri paesaggistici e urbanistici specifici per aree extraurbane

L'inserimento di nuovi *impianti* nelle aree extraurbane deve rispondere ai seguenti criteri:

- a) si dovranno privilegiare localizzazioni su area pubblica o destinate ad usi di pubblica utilità in prossimità di altri sistemi tecnologici esistenti (cabine elettriche, pali, distributori di carburante, torri piezometriche, ecc.);
- b) le soluzioni progettuali dovranno essere rispettose delle preesistenze storiche di rilievo e alle zone di particolare valore ambientale e paesaggistico;
- c) le apparecchiature a terra, salvo che nei casi di diretto contatto con i sistemi tecnologici di cui alla lettera a) dovranno essere adeguatamente schermate visivamente con siepi e alberature costituite da essenze autoctone in armonia con i sistemi di verde già presenti sul territorio. Tale schermatura dovrà essere concordata con il competente Ufficio Verde del Comune di Ferrara.

Articolo 9 – Norme tecniche ambientali e sanitarie

1. Le caratteristiche impiantistiche –riferite all'emissione, e/o all'installazione, e/o all'esercizio- debbono garantire il rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, intesi come valori di immissione fissati dalle norme sovra ordinate vigenti all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, anche attraverso l'utilizzo delle migliori soluzioni tecnico/impiantistiche atte a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

2. Costituiscono requisito consigliato per tutte le installazioni, le caratteristiche impiantistiche in grado di garantire in corrispondenza di edifici abitativi o nei quali si abbia l'abituale permanenza di persone per oltre quattro ore, il rispetto di valori di campo elettrico che non rendano obbligatorie le misure di campo previste dall'Allegato B del DM 381/98.

3. Così come previsto dall'art. 9 della Direttiva Regionale per l'applicazione della *L.R. 30*, adottata con deliberazione della Giunta Regionale del 25 agosto 2008 n.1138, la localizzazione degli impianti all'interno della *zona di adiacenza-prossimità di ricettori sensibili*, è consentita qualora si persegua l'obiettivo di qualità teso alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici in dette aree ovvero quando il valore del campo elettrico risulta il più vicino possibile al valore del fondo preesistente.

4. Al fine di dimostrare il perseguimento dell'obiettivo di qualità di cui al comma 3. del presente articolo, il *gestore* è tenuto a presentare, in sede di singola istanza, evidenza delle soluzioni adottate per minimizzare

l'esposizione in corrispondenza dei ricettori sensibili relativamente alle soluzioni progettuali adottate ed in riferimento alla Migliori Tecniche Disponibili e tenendo conto degli impianti esistenti anche di altri gestori per mezzo di idonee simulazioni e modelli di calcolo e di valori di fondo definiti sulla base di rilievi statisticamente significativi.

Articolo 10– Caratteri tipologici

Per ogni *impianto* –relativamente ai supporti, ai corpi emittenti, agli shelters– deve essere perseguito il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di localizzazione considerato dal punto di vista storico, ambientale e paesaggistico. A tal fine, caso per caso, si dovrà indicare negli elaborati progettuali: forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'impatto visivo e la percezione, utilizzando la miglior tecnologia disponibile. Si dovrà inoltre tenere conto della conformazione architettonica dell'edificio prescelto, in particolare armonizzando la posa in opera degli apparati, e/o integrandone la collocazione, con eventuali elementi singolari emergenti dalla copertura (vani scale, torri ascensori, ringhiere di terrazzi, abbaini, camini, etc.).

Articolo 11- Il programma annuale

1. Di norma entro il 30 settembre di ogni anno, i gestori presentano allo Sportello Unico per le Attività Produttive, il programma annuale delle installazioni fisse da realizzare con i contenuti e secondo le modalità di cui alla Delibera di Giunta Regionale 1138/08. In considerazione del fatto che le reti di telefonia mobile sono state completate e che le richieste avanzate dai gestori in questi ultimi anni hanno riguardato singole puntuali installazioni e riconfigurazioni di impianti esistenti, per le medesime trovano applicazione le procedure previste per le installazioni singole.

2. Con l'introduzione di nuove tecnologie che comportino riconfigurazioni di tutti o gran parte degli impianti esistenti, i gestori sono tenuti a fornire all'Amministrazione Comunale una informativa di massima circa il piano degli interventi previsti per i successivi dodici mesi.

Articolo 12– L'autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti

L'installazione degli impianti è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio unificato nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del D.Lgs. 1° agosto 2003 n.259 nonché alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per le tipologie di impianti assoggettati a procedura semplificata dall'art. 87 bis del D.Lgs 1° agosto 2003 n. 259.

Articolo 13– Verifiche sugli impianti

Il Comune può, anche su eventuale segnalazione di cittadini e/o comitati attraverso ARPA effettuare verifiche sugli impianti nuovi o su quelli esistenti, al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalle normative di settore. Gli esiti delle verifiche sono comunicati a tutti i comitati accreditati, a chi ha presentato osservazioni e al *gestore*.

Capo III – Impianti esistenti

Articolo 14– Gli interventi di modifica

1. In occasione di modifiche di impianti esistenti, i *gestori* sono impegnati a valutare, attraverso l'uso delle migliori tecniche, interventi orientati alla minimizzazione dell'impatto visivo, in particolar modo per gli impianti all'interno del centro storico.

2. Nel caso di installazioni di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti e dei valori di attenzione previsti dalla normativa vigente, qualora non sia necessaria l'esecuzione di opere civili e non si osservi incremento del campo elettrico deve essere presentata allo SUAP e all'ARPA –anche in via telematica- una SCIA corredata delle necessarie documentazioni tecniche;

Articolo 15– Dismissione o cessazione di impianti

1. Con la dismissione, il *gestore* ripristina lo stato del sito. Eventuali opere civili saranno soggette all'ottenimento del titolo edilizio pertinente. E' obbligatoria la rimozione di tutte le componenti dell'impianto che non risultino riutilizzabili.

2. La dismissione di *impianti* deve essere comunicata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune da parte del *gestore* entro 30 giorni dal termine dell'intervento, indicando la data dello stesso. Con la comunicazione il *gestore* indica le modalità di riduzione in pristino dei siti, sia relativi a proprietà private, sia a proprietà pubbliche, in seguito alla dismissione, con particolare riferimento alle opere civili e alle trasformazioni edilizie a suo tempo realizzate in connessione all'installazione dell'impianto.

Capo IV – Comunicazione e partecipazione

Articolo 16– Informazione e formazione

Il Comune promuove iniziative di informazione, nel caso di situazioni di potenziale criticità o su richieste da parte dei cittadini, associazioni e comitati, campagne di informazione e di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dei campi elettromagnetici.

Articolo 17 – Intese ed accordi

1. Per il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, il Comune promuove intese ed accordi con i *gestori* volti all'uso delle tecnologie più avanzate che consentano di minimizzare sia l'emissione degli impianti, sia l'impatto ambientale degli stessi.

Capo V – Disposizione diverse e transitorie

Articolo 18 – Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 15 della L. 22 Febbraio 2001 n. 36, ai sensi della *L.R. 30* per la violazione delle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi commi, oltre alle sanzioni ed ai provvedimento previsti per la violazione delle norme edilizie.

2. Chiunque installi impianti senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da € 2.582,00 a € 10.329,00. Qualora l'impianto risulti anche attivato il Comune provvede, con apposito atto, ad inibirne l'uso.

3. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento oltre alla sanzione di cui al comma 2, si applica la sospensione degli atti autorizzatori da uno a quattro mesi. In caso di reiterata violazione l'autorizzazione è revocata.

Articolo 19 – Spese istruttorie

1. Le spese istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni sono determinate per ogni singolo impianto secondo i criteri stabiliti dall'art. 8.2. della delibera della Giunta regionale 25 Agosto 2008, n. 1138 con apposito provvedimento.

2. Il pagamento delle spese istruttorie avviene in modo anticipato, all'atto della presentazione delle singole domande.

Articolo 20– Norme di rinvio ad altri provvedimenti

Per quanto non espressamente disciplinato dal Presente Regolamento si rimanda alle conformi disposizioni della L. 23/2/2001 n. 36, della L.R. 30 e della Legge Regionale 15/13, nonché del DPR 20/10/2010 n. 160 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e s.m.i.